

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 44-8197

Fondazione Torino Musei, di cui alla D.G.R. n. 32-151 del 21 luglio 2014. Approvazione modifiche statutarie.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

La Giunta regionale del Piemonte con propria deliberazione n. 32-151 del 21 luglio 2014 ha aderito in qualità di Socio Fondatore successivo alla Fondazione Torino Musei, con sede in Torino, costituitasi in data 22 luglio 2002 con atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco – repertorio n. 139434 – atti n. 60448.

Con la predetta deliberazione n. 32-151 del 21 luglio 2014, la Giunta Regionale ha preso atto, condividendo le disposizioni ivi contenute, dello Statuto della Fondazione Torino Musei approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci Fondatori in data 3 ottobre 2013, con atto a rogito Notaio Valeria Insabella di Torino, repertorio n. 2001/1221, registrato a Torino il 10 ottobre 2013 al n. 10940, serie 1T.

La Fondazione Torino Musei risulta iscritta al n. 341 del Registro Regionale Centralizzato delle Persone Giuridiche, giusta la Determinazione n. 489/DB0710 del 2 settembre 2014.

Così come enunciato all'articolo 2 dello Statuto, la Fondazione Torino Musei persegue - secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Primo Fondatore e dai Fondatori successivi e in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei di Torino e assicurandone l'autonomia - le finalità di conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali. Nell'ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

- a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali;
- b) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive e didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- c) l'organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio le operazioni di recupero e restauro;
- d) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.”

Nel corso dell'anno 2018 la Fondazione, confermando la sua vocazione di istituzione preposta alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, ha ritenuto di estendere la propria attività sul territorio regionale al fine di ampliare l'offerta culturale e di favorire un processo di sviluppo del sistema culturale esistente. Nell'ambito delle attività sviluppate sul territorio regionale, la Fondazione metterà a disposizione il proprio patrimonio di competenze e di conoscenze scientifiche e tecniche, con l'intento di perseguire i seguenti obiettivi:

- valorizzazione del patrimonio storico-artistico piemontese, con particolare attenzione alle risorse e alle caratteristiche del territorio;
- una più ampia visibilità delle istituzioni culturali del Piemonte, finalizzata a una più efficace promozione turistica;
- creazione e promozione di un'offerta culturale di qualità, estesa e diffusa.

Considerato favorevolmente questo nuovo impegno della Fondazione, si è resa necessaria la revisione dello Statuto e a tal fine sono state predisposte alcune modifiche statutarie finalizzate ad accrescere la sfera di attività dell'Ente, non più limitata alla città di Torino ma estesa al sistema culturale del Piemonte nel suo complesso.

La proposta di modifica dello Statuto, predisposta in collaborazione con gli uffici della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, è stata approvata in occasione della seduta del Consiglio Direttivo della Fondazione in data 17 dicembre 2018.

In particolare proposte di modifica riguardano:

- 1) la modifica della denominazione dell'ente in "Fondazione Torino Musei Piemonte";
- 2) l'attribuzione alla Fondazione di un ambito di operatività più ampio rispetto al solo territorio della città di Torino;
- 3) la revisione degli organi statutari, al fine di garantire una migliore governance dell'ente. Gli organi previsti nella nuova formulazione dell'art. 4 sono :
 - l'Assemblea dei Fondatori, composta dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati;
 - il Presidente, nominato dall'Assemblea su designazione congiunta della Città di Torino e della Regione Piemonte;
 - il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri nominati dall'Assemblea e designati con le seguenti modalità:
 - a) un componente, indicato quale Presidente, designato congiuntamente dal Sindaco della Città di Torino e dal Presidente della Giunta regionale;
 - b) un componente dal Sindaco della Città di Torino;
 - c) un componente dal Consiglio Regionale del Piemonte;
 - d) un componente dalla Compagnia di San Paolo;
 - e) un componente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
 - il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali come segue:
 - a) un membro effettivo e un membro supplente dal Sindaco della Città di Torino;
 - b) un membro effettivo e un membro supplente dal Consiglio Regionale;
 - c) un membro effettivo dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino alternativamente, sentita l'altra Fondazione.
- 4) la modifica del ruolo del Segretario generale, che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica ed è a capo della struttura operativa della Fondazione esercitando, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni di amministrazione e di gestione della Fondazione;
- 5) la disciplina dell'eventuale recesso di un socio;
- 6) una più precisa disciplina dell'acquisizione di beni a qualunque titolo da parte della Fondazione.

Ritenuto di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione Torino Musei così come riportate nel testo allegato alla presente deliberazione e fornire indirizzi in tal senso al rappresentante della Regione che interverrà alla riunione del Consiglio Direttivo che verrà appositamente convocata.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- 1) di approvare le modificazioni apportate allo Statuto della Fondazione Torino Musei proposte dalla Fondazione e approvate nella seduta del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2018, così come articolate secondo lo schema recante il testo comparato che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, modificando in tal senso lo Statuto allegato alla D.G.R. n. 32-151 del 21 luglio 2014;
- 2) di autorizzare il componente di rappresentanza della Regione Piemonte in seno al Consiglio Direttivo della Fondazione ad intervenire alla seduta che sarà appositamente convocata per approvare con modalità di atto pubblico la variazione statutaria in oggetto, con facoltà di consentire eventuali correzioni od integrazioni non sostanziali che risultassero occorrenti.
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

<i>Statuto vigente</i>	<i>Bozza Statuto novembre 2018</i>
<p>Articolo 1 – Costituzione, sede, Fondatori</p> <p><i>1.1 È costituita una fondazione denominata " Torino Musei ", con sede in Torino, via Magenta, 31 presso la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea.</i></p> <p><i>1.2 È Primo Fondatore il Comune di Torino.</i></p> <p><i>1.3 Sono Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Primo Fondatore, siano come tali approvati dal Consiglio Direttivo osservando l'art. 8.1, lett. a).</i></p>	<p>Articolo 1 – Costituzione, Sede, Fondatori</p> <p>1. È costituita la Fondazione denominata “Torino Piemonte Musei”, di seguito “Fondazione”, con sede legale in Torino, via Magenta n. 31.</p> <p>2. Sono Fondatori Istituzionali il Comune di Torino e la Regione Piemonte. Sono altresì Fondatori la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.</p> <p>3. La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte.</p>
<p>Articolo 2 – Finalità</p> <p><i>2.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Primo Fondatore e dai Fondatori Successivi, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei di Torino e assicurandone l'autonomia, le finalità della</i></p>	<p>Articolo 2 – Finalità e attività</p> <p>1. La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai Fondatori, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche identità dei singoli musei di Torino e del Piemonte, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali</p>

conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali.

2.2 Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali;

b) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;

c) l'organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;

d) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

2.3 La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento

ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali.

2. In particolare, la Fondazione:

- a) promuove la conoscenza, l'accessibilità e la fruizione dei musei, degli istituti e dei beni culturali affidati in gestione;
- b) incrementa le collezioni attraverso acquisti, lasciti e donazioni, nonché attraverso il comodato temporaneo di beni;
- c) organizza mostre, seminari, conferenze, convegni, nonché studi, ricerche, pubblicazioni, attività educative, editoriali e promozionali;
- d) istituisce premi e borse di studio;
- e) promuove e organizza ogni altra attività idonea alla valorizzazione del patrimonio museale e culturale e valorizza il fenomeno culturale del collezionismo privato, in dialogo con la propria funzione istituzionale di valorizzazione dei musei della città;
- f) agevola il raggruppamento di persone fisiche e giuridiche che contribuiscono all'attività della Fondazione attraverso donazioni, erogazioni di denaro o attività di particolare rilievo;
- g) promuove l'integrazione tra le realtà museali della Fondazione e del sistema museale di Torino e del Piemonte nel suo complesso, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie applicate al

delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;

b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

2.4 L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all'art. 13 nonché del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 14.

2.5 La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte.

mondo dei beni culturali, promuovendo esperienze di contaminazione nei diversi ambiti disciplinari e favorendo contatti con le istituzioni nazionali ed internazionali.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento dei suoi scopi principali, ivi compresa, se necessaria e non prevalente, attività di commercializzazione, tra le quali:

- a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di ogni atto o contratto di qualsiasi natura e durata, ivi comprese attività finanziarie, mobiliari e immobiliari;
- b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, enti e istituzioni, pubbliche e private, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- c) la realizzazione, anche in collaborazione con istituzioni universitarie, culturali e di ricerca italiane e straniere, di mostre, seminari, manifestazioni, convegni, incontri e di tutte le iniziative idonee a favorire un organico rapporto con gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali, attivi nel campo della tutela, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio culturale;

	<p>d) la predisposizione di percorsi e itinerari culturali, individuati anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo, al fine di evidenziare le relazioni fra i musei e il territorio di appartenenza e riferimento e di ampliare l'offerta culturale di Torino e del Piemonte.</p>
<p>Articolo 3 – Patrimonio</p> <p><i>3.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi di chi riveste la qualifica di Fondatore.</i></p> <p><i>3.2 La Fondazione può ricevere, incrementando così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.</i></p> <p><i>3.3 Salvo quanto previsto agli artt. 16.1 e 16.2 il Patrimonio della Fondazione è incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità ricevute.</i></p> <p><i>3.4 Ad eccezione dei beni appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1 e dunque aventi valore artistico, culturale o comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, il Patrimonio nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie e sono utilizzabili per il ripiano dei disavanzi di gestione.</i></p>	<p>Articolo 3 – Patrimonio</p> <p>1. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi attraverso il patrimonio disponibile e indisponibile.</p> <p>Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'Atto costitutivo dai Fondatori e dalle successive integrazioni al medesimo; b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto destinati all'incremento del patrimonio indisponibile; c) dalle elargizioni disposte da terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile. <p>Il patrimonio disponibile è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori;

	<p>b) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio indisponibile;</p> <p>c) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione medesima;</p> <p>d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.</p> <p>Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.</p> <p>Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per la realizzazione dei suoi scopi.</p>
<p>Articolo 4 – Organi</p> <p><i>4.1 Sono organi della Fondazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il Presidente;</i> - <i>il Consiglio direttivo;</i> - <i>il Segretario generale;</i> - <i>il Comitato scientifico;</i> - <i>il Collegio dei revisori.</i> 	<p>Articolo 4 – Organi</p> <p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea dei Fondatori; b) il Presidente; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio dei revisori dei conti. <p>2. Nella composizione degli Organi si terrà conto dei principi di pari opportunità ed equilibrio di genere.</p>
	<p>Articolo 5 – Assemblea dei Fondatori</p> <p>1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai legali rappresentanti dei</p>

Fondatori o loro delegati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che interviene all'Assemblea senza diritto di voto. Assiste il Segretario Generale per verbalizzarne i lavori.

2. L'Assemblea si riunisce nel corso dell'anno per un numero di volte non inferiore a due e delibera su:

- a) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) approvazione del documento strategico pluriennale;
- c) approvazione del bilancio preventivo con la relazione programmatica dell'attività prevista e del bilancio consuntivo con la relazione dell'attività svolta;
- d) modificazioni dello statuto;
- e) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio residuo;
- f) determinazione del compenso dei Revisori dei Conti.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea, di sua iniziativa o su richiesta di un Fondatore o su proposta del Consiglio di Amministrazione, con comunicazione che deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno da trattare, da inviarsi a tutti i Fondatori, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata, o altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. L'Assemblea si reputa in ogni caso regolarmente costituita con la presenza di tutti i Fondatori, qualora

	<p>ragioni di urgenza non consentano la convocazione nelle tempistiche indicate.</p> <p>4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le modifiche allo statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo vengono approvati con il voto favorevole dei Fondatori Istituzionali e comunque con la maggioranza dei tre quarti dei Fondatori.</p> <p>5. Le sedute dell'Assemblea si tengono di regola presso la sede della Fondazione. Essa può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo. Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante.</p>
<p>Articolo 5 – Presidente</p> <p><i>5.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, su proposta del Sindaco.</i></p>	<p>Articolo 6 – Presidente</p> <p>1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea su designazione congiunta della Città di Torino e della Regione Piemonte.</p> <p>2. Il Presidente:</p>

5.2 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio direttivo, stabilendo l'ordine del giorno.

5.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente ai sensi dell'art. 6.2.

5.4 Il Presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al Consiglio direttivo dall'art. 8.1, e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.

5.5 Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:

a) la predisposizione:

- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 13;

- del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;

- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;

b) la trasmissione a chi riveste la qualifica di Fondatore dei documenti da esso eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;

c) l'eventuale richiesta, a chi riveste la qualifica di Fondatore, della reintegrazione annuale, prevista nell'atto costitutivo, del Fondo di dotazione;

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione, ne promuove l'attività e le strategie;

b) controlla l'esecuzione, da parte del Segretario Generale, delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;

c) presiede le adunanze dell'Assemblea, senza diritto di voto, e del Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima seduta successiva.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume in via temporanea le funzioni il Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, assume in via temporanea le funzioni del Presidente il Consigliere più anziano di età.

<p>d) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca del Segretario generale nonché dell'attribuzione a quest'ultimo del compimento di specifiche operazioni;</p> <p>e) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca dei direttori e dei dirigenti;</p> <p>f) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.</p>	
<p>Articolo 6 – Consiglio direttivo</p> <p>6.1 Il Consiglio direttivo, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.1 e 5.2, è composto da un massimo di cinque membri.</p> <p>6.2 I componenti saranno così designati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uno dal Sindaco di Torino in qualità di Presidente; - uno dal Presidente della Regione Piemonte in qualità di Vice Presidente; - uno designato congiuntamente dal Sindaco del Comune di Torino e dal presidente della Regione Piemonte; - due designati dalle Fondazioni di origine bancaria, Soci Fondatori Successivi. <p>6.3 Salvo la naturale scadenza del Consiglio direttivo nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Fondatore</p>	<p>Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea e designati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un componente, indicato quale Presidente, designato congiuntamente dal Sindaco della Città di Torino e dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte; b) un componente dal Sindaco della Città di Torino; c) un componente dal Consiglio Regionale del Piemonte; d) un componente dalla Compagnia di San Paolo; e) un componente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente.</p>

che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.

6.4 Il Consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica con dichiarazione da inviarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della designazione al Presidente che ne cura le forme di pubblicità che siano richieste per legge. Il Presidente comunica l'accettazione presso il proprio Ufficio. Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente, a coloro che rivestono la qualifica di Fondatore.

6.5 Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni. Tutti i Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 6.2, scadono con l'approvazione del bilancio del quinto anno di durata.

6.6 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.

6.7 Il Consigliere che cessi dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto al precedente articolo 6.2. Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte del Fondatore che aveva designato il Consigliere dimissionario.

6.8 A ciascun Consigliere spetta un gettone di presenza, secondo quanto stabilito dalla legge.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati per una sola volta.

4. Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e all'Ente che lo ha designato.

5. Il Consigliere che cessi dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto al precedente comma 1). Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte dell'Ente che aveva nominato il Consigliere dimissionario.

6. A ciascun Consigliere spetta unicamente il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 7 – Funzionamento del Consiglio direttivo

7.1 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.

7.2 Le sedute del Consiglio direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

7.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Copia dell'avviso viene trasmesso ai membri del Comitato scientifico e ai direttori dei musei che fanno capo alla Fondazione.

7.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell'art. 5.4.

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qual volta il Presidente lo convochi, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione.

Esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante. Alle sedute partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora, deve essere inviato ai Consiglieri e al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a

	<p>maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede.</p>
<p>Articolo 8 – Attribuzioni del Consiglio direttivo</p> <p><i>8.1 Sono riservate alla competenza del Consiglio direttivo:</i></p> <p><i>a) l'elezione e la revoca del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; la prima seduta del Consiglio direttivo è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente;</i></p> <p><i>b) la modifica dello Statuto, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti e previo parere favorevole del Primo Fondatore espresso in conformità alle leggi vigenti;</i></p> <p><i>c) la predisposizione, anche sulla base delle proposte avanzate dal Comitato scientifico, e l'approvazione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 14 e la relativa trasmissione al Presidente e a chi riveste la qualifica di Fondatore;</i></p> <p><i>d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 13, nonché del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta;</i></p> <p><i>e) l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento;</i></p> <p><i>f) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Segretario generale nonché la determinazione del relativo compenso;</i></p>	<p>Articolo 9 – Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi della Fondazione.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:</p> <p>a) approvare lo schema del documento strategico pluriennale, del bilancio preventivo con la relazione programmatica dell'attività prevista, nonché del bilancio consuntivo con la relazione dell'attività svolta ai fini dell'approvazione da parte dell'assemblea dei fondatori;</p> <p>b) approvare gli atti e le convenzioni relativi all'acquisto, al comodato e all'accettazione di lasciti e donazioni di beni immobili e beni culturali;</p> <p>c) proporre le modifiche dello Statuto all'Assemblea dei Fondatori;</p> <p>d) proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio all'Assemblea dei Fondatori;</p> <p>e) approvare e modificare i regolamenti della Fondazione;</p> <p>f) approvare la dotazione organica della Fondazione, su proposta del Segretario Generale;</p>

<p>g) l'attribuzione al Segretario generale, su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri;</p> <p>h) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei direttori e dei dirigenti, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e dei compensi;</p> <p>i) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato scientifico.</p> <p>8.2 I documenti di cui all'art. 8.1, lett. b) e lett. c) sono trasmessi, a cura del Consiglio direttivo, almeno trenta giorni prima della loro approvazione, a chi riveste la carica di Fondatore, che può proporre eventuali osservazioni entro i successivi quindici giorni.</p> <p>Qualora le osservazioni non siano recepite, il Consiglio direttivo ne motiva le ragioni al proponente e agli altri Fondatori.</p>	<p>g) nominare, una volta esperite le necessarie procedure di selezione ad evidenza pubblica, e revocare il Segretario generale determinandone la durata in carica e il compenso;</p> <p>h) nominare, una volta esperite le necessarie procedure di selezione ad evidenza pubblica, e revocare i Direttori dei Musei, determinandone la durata in carica e il compenso;</p> <p>i) provvedere alla costituzione di un comitato scientifico o più comitati scientifici e alla nomina e revoca, su proposta del Presidente, dei relativi componenti;</p> <p>j) delegare al Presidente e/o al Segretario Generale e/o a un Consigliere di Amministrazione, il compimento di atti di ordinaria amministrazione, determinando i limiti della delega.</p>
<p>Articolo 9 – Segretario generale</p> <p>9.1 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, che ne determina la durata in carica e l'emolumento, sentito il Collegio dei Revisori.</p> <p>9.2 Il Segretario generale è a capo della struttura operativa della Fondazione.</p> <p>9.3 Il Segretario generale, in particolare:</p> <p>a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Presidente;</p>	<p>Articolo 10 – Segretario generale</p> <p>1. Il Segretario generale è nominato, dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Il Segretario generale è a capo della struttura operativa della Fondazione, esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni di amministrazione e di gestione della Fondazione e nello svolgimento dei suoi compiti risponde direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Il Segretario generale, in particolare:</p> <p>a) interviene alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto;</p>

b) predisporre Regolamenti di funzionamento della Fondazione, nonché quello indicato all'art. 16.3, previo parere del Consiglio direttivo;

c) sottopone al Consiglio la nomina e la revoca dei direttori e dei dirigenti, una volta espressa dal Presidente la proposta di cui all'art. 5.6, lett. f);

d) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo provvedendo alla relativa verbalizzazione;

e) coadiuva il Presidente nella predisposizione:

- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art.13;

- del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;

- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;

f) sottopone al Consiglio direttivo per la relativa approvazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il documento programmatico annuale di cui all'art. 13, nonché il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta;

g) coordinandosi con il Comitato scientifico, coadiuva il Consiglio direttivo nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art.14;

h) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;

b) cura l'istruttoria degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, assumendo gli atti conseguenti e necessari;

d) predisporre gli eventuali regolamenti della Fondazione, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

e) predisporre, sentiti i Direttori, lo schema di bilancio preventivo con la relazione programmatica dell'attività prevista, e il del documento strategico pluriennale, da sottoporre al consiglio di amministrazione;

f) predisporre, sentiti i Direttori, lo schema di bilancio consuntivo con la relazione dell'attività svolta da sottoporre al consiglio di amministrazione;

g) predisporre il regolamento dell'organizzazione e propone la programmazione dei fabbisogni di personale con la relativa dotazione organica;

h) convoca, su richiesta del Presidente, il Comitato Scientifico;

i) svolge tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

<p><i>i) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.</i></p>	
<p><i>Articolo 10 – Comitato scientifico</i></p> <p><i>10.1 Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo, con procedure di evidenza pubblica, ed è composto da non più di 7 membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storico – artistico e museale della Fondazione. I componenti il Comitato durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo.</i></p> <p><i>10.2 Il Presidente del Comitato è nominato fra i membri, di cui al punto 10.1, con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.</i></p> <p><i>10.3 Del Comitato scientifico fanno parte i direttori dei musei gestiti dalla Fondazione.</i></p> <p><i>10.4 Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:</i></p> <p><i>a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche supportando:</i></p>	<p>Articolo 11 – Comitato scientifico</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente, nomina un Comitato scientifico composto da un numero variabile di membri, non superiore a cinque, scelti tra esperti di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di competenza di ciascun Museo della Fondazione.</p> <p>In considerazione dei diversi settori in cui la Fondazione opera, è facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire una pluralità di Comitati scientifici, affidando a ciascuno le competenze di spettanza.</p> <p>2. Il Comitato scientifico esercita funzioni consultive e non vincolanti, a supporto della programmazione culturale.</p> <p>3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Segretario Generale, anche su richiesta di uno o più Direttori dei Musei. Alle riunioni del Comitato scientifico assistono il Segretario Generale e i Direttori interessati.</p> <p>4. Le riunioni possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Comitato scientifico si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario Generale.</p>

- il Presidente della Fondazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'art. 13 nonché delle relazioni semestrali sui progetti di attività;

- il Consiglio direttivo, nella predisposizione del documento programmatico finanziario pluriennale di cui all'art. 14;

b) ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni.

10.5 Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali dei musei che fanno capo alla Fondazione, sulle acquisizioni di beni, appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il Comitato scientifico può operare in sottocommissioni, eventualmente allargate alla partecipazione di altri esperti.

10.6 Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e alle attività dei musei che ad essa fanno capo, sottoponendole al Presidente e al Comitato direttivo, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

10.7 A ciascun membro del Comitato scientifico spetta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.

5. Delle riunioni dei Comitati viene redatto apposito verbale, firmato dal Direttore o Direttori presenti.

6. Il Comitato scientifico rimane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

7. A ciascun Componente del Comitato spetta unicamente il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 11 – Collegio dei revisori

11.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi (i "Revisori") e da due supplenti.

11.2 I Revisori sono così designati:

- a) un effettivo, come Presidente, ed un supplente dalla Città di Torino;*
- b) un effettivo dal Presidente della Regione Piemonte;*
- c) un effettivo ed un supplente, in accordo fra di loro, dalle Fondazioni bancarie.*

11.3 I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

11.4 I Revisori durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso. Essi possono essere rinominati una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.

11.5 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e 2407 codice civile.

11.6 Ai revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo.

11.7 Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco di Torino e ai Fondatori Successivi le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

Articolo 12 – Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

2. I Revisori sono nominati, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali come segue:

- a) un membro effettivo e un membro supplente dal Sindaco della Città di Torino;
- b) un membro effettivo e un membro supplente dal Consiglio Regionale;
- c) un membro effettivo dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino alternativamente sentita l'altra fondazione.

Il Collegio elegge al suo interno, a maggioranza, il suo Presidente.

3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; i Revisori possono essere rinominati per una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2401 Codice Civile.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni indicate dagli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405 e 2407 del Codice Civile.

Al Collegio dei Revisori può altresì essere affidata la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile, qualora della stessa non sia stata incaricato un revisore contabile o una società di revisione.

	<p>5. Ai Revisori effettivi spetta un compenso annuo determinato dall'Assemblea.</p>
<p>Articolo 12 – Esercizio e bilancio</p> <p><i>12.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.</i></p> <p><i>12.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.</i></p> <p><i>12.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, predispose il bilancio preventivo annuale e pluriennale.</i></p>	<p>Articolo 13 – Esercizio, bilancio e documento strategico pluriennale</p> <p>1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Al termine di ogni esercizio e, comunque, entro il 30 aprile di ogni anno, l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio consuntivo con la relazione illustrativa dell'attività svolta. Qualora lo richiedano particolari esigenze, l'approvazione del bilancio consuntivo può essere differita non oltre il 30 giugno; in tal caso, l'Assemblea dei Fondatori segnala nel bilancio le ragioni della dilazione.</p> <p>3. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio preventivo con la relazione programmatica dell'attività prevista.</p> <p>4. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'assemblea approva inoltre il documento strategico pluriennale, indicando gli obiettivi, le priorità, le strategie e i programmi di intervento, prevedendone il relativo fabbisogno economico e la copertura. il documento di cui al precedente comma 3 deve essere redatto in coerenza con il documento strategico pluriennale.</p>

<p>Articolo 13 – Documento programmatico annuale</p> <p>13.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.</p>	
<p>Articolo 14 – Documento programmatico-finanziario pluriennale</p> <p>14.1 Il documento programmatico-finanziario pluriennale è il documento, cui deve attenersi il Presidente, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.</p> <p>14.2 Il documento programmatico-finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, così come previsto dall'art. 6, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai precedenti artt. 12.3 e 13.</p>	<p>Articolo 14- Trasparenza ed Anticorruzione</p> <p>1. La Fondazione è tenuta a garantire il rispetto alla vigente normativa in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.</p>
<p>Articolo 15 – Scioglimento</p> <p>15.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.</p> <p>15.2 I Fondatori nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.</p> <p>15.3 I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Torino.</p>	<p>Articolo 15 – Recesso e Scioglimento</p> <p>1. I Fondatori sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente, entro il 30 giugno di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo. Il recesso comunicato dopo l'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori del bilancio preventivo comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici che il Fondatore</p>

<p><i>15.4 In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.</i></p>	<p>recedente si sia impegnato a versare per l'esercizio successivo. A seguito del recesso si darà corso a una revisione statutaria ai sensi dell'art. 5.4.</p> <p>2. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile. L'Assemblea dei Fondatori, con la maggioranza dei tre quarti dei Fondatori e comunque con il voto favorevole dei Fondatori Istituzionali, delibera in merito allo scioglimento e, contestualmente, nomina un liquidatore e determina in merito alla devoluzione dei beni che residuano al termine della liquidazione a enti aventi analoga finalità, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 3.</p> <p>3. In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati alla Fondazione in concessione, comodato o altro diritto diverso dalla proprietà tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.</p>
<p>Articolo 16 – Disposizioni finali</p> <p><i>16.1 La Fondazione acquisisce beni, appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1 e dunque aventi valore artistico o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, secondo quanto disposto dall'art. 1411 codice civile, e così a favore del Comune di Torino, il quale li concede in uso alla Fondazione. Nel caso tali beni siano di particolare valore economico, l'amministrazione comunale esprime parere preventivo sulle proposte di acquisto.</i></p>	<p>Articolo 16 – Disposizioni finali</p> <p>1. I beni storico-artistici acquisiti direttamente dalla Fondazione o pervenuti a titolo gratuito, a titolo di legato, lascito, eredità, donazione costituiscono patrimonio dell'Ente.</p> <p>2. La Fondazione può altresì acquisire, secondo quanto disposto dall'art. 1411 codice civile, beni, aventi valore artistico o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, e così a favore del Comune di Torino o della Regione Piemonte, avuto riguardo alla coerenza di tali beni con le collezioni rispettivamente conferite dagli stessi, i quali li concedono in comodato d'uso alla Fondazione.</p>

<p><i>16.2 I beni, ricadenti nella categoria indicata al precedente art. 16.1, pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione vengono donati o comunque ceduti a titolo gratuito al Comune di Torino, il quale li concede in uso alla Fondazione.</i></p> <p><i>16.3 La Fondazione si avvale dei direttori, nominati ai sensi dell'art. 8.1, lett. f), secondo quanto previsto da apposito Regolamento predisposto, entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione, dal Segretario e approvato dal Presidente, previo parere del Consiglio direttivo.</i></p> <p><i>16.4 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.</i></p> <p><i>Visto per inserzione e deposito</i></p>	<p>L'amministrazione interessata esprime parere preventivo sulle proposte di acquisto.</p> <p>3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.</p>
	<p>Articolo 17 - Norma transitoria</p> <p>Dalla data di iscrizione della presente revisione statutaria nel Registro delle persone Giuridiche tenuto dalla Regione Piemonte, gli Organi in carica decadono. Al fine di consentire ai Fondatori di svolgere le procedure di designazione dei componenti degli organi, i predetti Organi restano in carica e continuano a svolgere le relative funzioni fino a 45 giorni dopo la scadenza e comunque fino alla costituzione dei nuovi organi ai sensi del presente Statuto.</p>